

Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato. Articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).

art. 1 oggetto del bando

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concede contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei Comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.

art. 2 requisiti

1. Possono beneficiare del contributo le microimprese che esercitano attività di vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati che:

a) risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) svolgono attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

c) hanno un'unità locale ubicata in un Comune della regione con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in una frazione di Comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti;

d) non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;

e) realizzano un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni (da intendersi quali anni fiscali chiusi 2021, 2022 e 2023); nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

f) occupano un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

g) osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

h) non hanno beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

2. Le imprese istanti devono essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali INPS e INAIL, come da attestazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione regionale acquisisce d'ufficio il DURC prima di concedere il contributo tramite il servizio "DURC on line" e, in caso di accertata irregolarità, attiva il procedimento previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 31, comma 8 bis, del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge del 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti e/o dal numero di unità operative gestite attive sul territorio.

art. 3 regime d'aiuto e spese ammissibili

1. I contributi sono concessi a fondo perduto secondo il regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831.

2. I contributi sono concessi a sollievo dei costi dell'unità locale, a fronte di documenti giustificativi emessi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e con relativa spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2023 ed entro e non oltre la data di presentazione dell'istanza di contributo.

3. Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:

a) costi di funzionamento dell'unità locale, da intendersi quali spese legate alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento dei locali e dell'utenza telefonica;

b) canone d'affitto relativo ai locali in cui viene esercitata l'attività;

c) stipendio del personale, compresi i collaboratori e i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) costi connessi all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 4 intensità del contributo

1. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

2. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

art. 5 divieto di cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 6 concessione ed erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il contributo è concesso e contestualmente erogato a fronte della presentazione dell'istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dalle autocertificazioni, come da modello di cui all'allegato "A" al presente bando.
2. La struttura competente alla gestione della procedura contributiva è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che provvede alla concessione e contestuale erogazione del contributo entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo.
3. La concessione e l'erogazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, secondo l'ordine di arrivo delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili.

art. 7 termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata dalle ore **10.00** del **24 gennaio 2024** alle ore **12.00** del **23 febbraio 2024** e la stessa si considera prodotta in tempo utile se la procedura di spedizione informatizzata – da utilizzarsi in via esclusiva da parte degli istanti al fine di garantire la ricevibilità della domanda e di agevolare il Servizio precedente nell'erogazione tempestiva del contributo - si è conclusa entro i summenzionati termini perentori. Il non rispetto di detti termini comporta l'archiviazione d'ufficio dell'istanza di contributo.
2. La domanda è presentata alla Struttura competente di cui all'articolo 6, comma 2 esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line, accessibile dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata:

https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=559165

Le credenziali da utilizzare per l'accesso (SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CNS – Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi, CIE – Carta d'identità elettronica) sono quelle del titolare dell'esercizio di vendita al dettaglio di vicinato oppure del soggetto dallo stesso delegato alla presentazione dell'istanza.

3. È ammessa la presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato con apposita procura redatta secondo il modello di cui all'allegato "C" al presente bando; alla procura è allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto delegato.
4. La domanda è redatta secondo il modello di cui all'allegato "A" al presente bando recante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni rilevanti rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i. con cui l'istante dichiara:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 per l'accesso al contributo;
 - b) di non aver ottenuto finanziamenti pubblici per le stesse iniziative per le quali chiede il contributo;
 - c) l'eventuale svolgimento di uno o più esercizi di prossimità;
 - d) che la documentazione di spesa, presentata ed elencata nel prospetto di cui all'allegato "B" al presente bando, è corrispondente ai documenti in originale, fiscalmente regolari.

5. La domanda è integrata, altresì, dalla dichiarazione di impegno di rispetto del massimale degli aiuti erogati in regime *de minimis* e dal modulo di richiesta modalità di pagamento, rese secondo il modello di cui al medesimo allegato "A".

art. 8 modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è effettuata dall'istante contestualmente alla presentazione della domanda, provvedendo alla compilazione del riepilogo analitico delle spese di cui all'apposita tabella recante "Riepilogo analitico delle spese", di cui all'allegato "B" al presente bando.

2. Ai fini della rendicontazione l'istante deve allegare all'istanza di contributo, di cui all'articolo 7, la seguente documentazione:

a) copia dei documenti di spesa (fatture e buste paga), nei limiti della spesa ammissibile massima;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario/postale, assegno bancario/circolare, copia dell'estratto conto e altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario);

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

art. 9 irregolarità o incompletezza della documentazione

1. Se l'istanza, ovvero la documentazione a rendiconto, risultano irregolari o incomplete il responsabile del procedimento comunica tramite PEC all'istante le cause delle irregolarità o dell'incompletezza e assegna – per una sola volta, onde garantire la tempestività nell'erogazione del contributo da parte della Struttura competente - un termine non superiore in ogni caso a quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Le integrazioni dovranno pervenire perentoriamente nel termine di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il contributo, ove concedibile, è eventualmente determinato sulla base della documentazione agli atti.

art. 10 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo:

a) di mantenere attiva l'unità locale beneficiaria del contributo per la durata di tre anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti;

c) di impegnarsi ad attestare annualmente, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sul modulo apposito predisposto e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, gli obblighi imposti alla precedente lettera, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

d) di consentire ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma comporta la revoca del contributo, la rideterminazione del contributo e il recupero dell'importo di debenza, comprensivo degli interessi calcolati applicando il tasso legale.

art. 11 pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al commercio.